



PROVINCIA DI BENEVENTO



COMUNE DI FAICCHIO

Convenzione ar. 23 comma 1 del CCNL del 16/11/2022 per l'utilizzo presso il Comune di FAICCHIO (BN) di un dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Funzionario tecnico della Provincia di Benevento.

L'anno 2025, addì del mese di _____ ,

TRA

La Provincia di Benevento, con sede in Benevento alla piazza Castello-Rocca dei Rettori, codice fiscale n. 92002770623, qui rappresentata da _____, dirigente del Settore 1 – Servizi di Staff e Supporto, autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione presidenziale n. _____ del _____;

E

Il Comune di FAICCHIO (BN), C.F. 00158370627, rappresentato dalla dott.ssa _____, nella qualità di Segretario comunale, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione di giunta comunale n. _____ del _____;

PREMESSO CHE

- Con determina n. 730 del 11.04.2024 è stata disposta l'assunzione presso la Provincia di Benevento, a partire dal 16.04.2024, dell'arch. Maria Teresa Trosino nell'area dei Funzionari e dell'elevata Qualificazione – Specialista in attività tecniche;
- con delibera del Presidente della Provincia n. 228 del 01.08.2024 è stata approvata la Convenzione art. 23, comma 1 del CCNL 16.11.2022 per l'utilizzo presso il Comune di Faicchio (BN) dell'arch. Maria Teresa Trosino fino al 31.12.2024 per n. 6 ore a settimana, eventualmente prorogabile;
- Il Comune di Faicchio, rispettivamente con nota prot. 6989 del 03.12.2024, acquisita in pari data al prot. gen. N. 30520 e con nota integrativa prot. 7241 del 10.12.2024 acquisita in pari

ALLEGATO A
alla DP n._____ del _____

data al prot. generale n. 31278, ha chiesto, tra l'altro la proroga dello scavalco condiviso con incremento delle ore da 6 a 15 settimanali, a partire dal 01.01.2025 al 31.12.2025;

- con delibera del Presidente della Provincia n. 365 del 27.12.2024 è stata approvata la Convenzione art. 23, comma 1 del CCNL 16.11.2022 per l'utilizzo presso il Comune di Faicchio (BN) dell'arch. Maria Teresa Trosino fino al 31.12.2025 per n. 15 ore a settimana, eventualmente prorogabile;
- Il Comune di Faicchio, con nota acquisita al prot. gen. n. 31306 del 16.12.2025 ha chiesto la prosecuzione dell'utilizzo condiviso del personale tecnico arch. Maria Teresa Trosino ai sensi dell'art. 23, comma 1 CCNL del 16.11.2025 per 15 ore settimanali, eventualmente prorogabili, fino al 31.12.2026;
- la richiesta avanzata dell'amministrazione comunale di Faicchio (BN) è dettata dalla carenza assoluta di risorse umane tecniche nella struttura, in relazione alle numerose e importanti attività tecniche legate all'Ufficio di destinazione, anche legate all'attuazione del PNRR, di poter avere una maggiore presenza della dipendente, in particolare da investire in una mattina durante la settimana lavorativa.
- l'arch. Maria Teresa Trosino, prestando già servizio presso il Comune di Faicchio (BN), sia a scavalco condiviso per n. 15 ore e sia a scavalco d'eccedenza oraria ex art. 1, comma 557 della legge 311/2004, è in possesso delle conoscenze e delle capacità in grado di soddisfare le esigenze dell'Ente;
- il Comune, previo assenso della dipendente, ha pertanto richiesto la disponibilità ad autorizzare l'utilizzo congiunto della funzionaria arch. Maria Teresa Trosino, all'interno dell'ordinario orario di lavoro per n. 15 ore a settimana e per la restante parte presso la Provincia di Benevento, mediante stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 23 comma 1 del CCNL del 16.11.2022.

RICHIAMATO

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 30, comma 2 -sexies, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto;
- l'art. 1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha disposto che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2- sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato";
- il vigente CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali e segnatamente l'art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004 secondo cui "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi

ALLEGATO A
alla DP n. del

istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, previo assenso dell'Ente di appartenenza, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”;

- l'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prescrive che “in tutti i casi nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”.
- Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DP n. 278 del 24.10.2023;

DATO ATTO CHE

- L'istituto della convenzione non attiva una nuova assunzione e favorisce lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente con cui intrattiene il contratto di lavoro principale e da cui dipende ed in parte nell'ente presso cui è comandato;
- tale modalità di prestazione lavorativa “condivisa” tra due Enti Pubblici consente un migliore utilizzo di risorse già in forza nel settore pubblico e permette di ovviare, anche per la dirigenza, a temporanee necessità di personale in attesa di nuove assunzioni;
- il dipendente in “convenzione” è destinato a prestare servizio, per la quota percentuale concordata tra le parti, presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e, per la percentuale concordata, rimane inserito sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione, presso la quale egli presta la sua opera;
- le modalità di gestione del rapporto tra i due Enti sono definite nella convenzione allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento senza arrecare pregiudizio all'attività tenico-amministrativa della Provincia di Benevento;
- al termine del periodo di lavoro il funzionario rientrerà, salvo ulteriori provvedimenti, a tutti gli effetti in servizio a tempo pieno presso l'Amministrazione Provinciale di appartenenza;

ALLEGATO A
alla DP n._____ del _____

- il dipendente interessato ha espresso il proprio assenso/nulla osta a svolgere la propria prestazione lavorativa per 15 ore settimanali presso l'ente richiedente, attraverso il richiamato istituto art. 14, comma 1 del CCNL del 22.01.2004;

RICHIAMATE

La deliberazione presidenziale n. _____ del _____ con la quale la Provincia di Benevento ha approvato schema di convenzione da stipulare, ai sensi art. 23 comma 1 del CCNL del 16.11.2022, con il Comune di Faicchio per disporre e disciplinare l'utilizzo in convenzione presso il Comune di Faicchio del dipendente della Provincia di Benevento, con qualifica di funzionario tecnico arch. Maria Teresa Trosino;

La deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ con la quale anche il Comune di Faicchio ha approvato lo schema di convenzione da stipularsi ai sensi art. 23 comma 1 del CCNL del 16.11.2022, con la Provincia di Benevento per disporre e disciplinare l'utilizzo in convenzione presso il Comune di Faicchio del funzionario della Provincia di Benevento arch. Maria Teresa Trosino;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse.

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della convenzione.

Art. 2 - Oggetto, finalità e profili generali di riferimento.

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi art. 23 comma 1 del CCNL del 16.11.2022, presso il Comune di Faicchio del dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Benevento, con qualifica di funzionario tecnico, arch. Maria Teresa Trosino;

Art. 3 - Durata della convenzione

La durata della convenzione è fissata fino al 31.12.2026 a partire dalla data di sottoscrizione del presente.

Art. 4 - Tempo di lavoro di assegnazione.

1. Il dipendente presterà la sua attività lavorativa presso il Comune di Faicchio per 15 ore settimanali, adeguando la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento degli incarichi svolti nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane assegnate senza arrecare pregiudizio all'attività principale da

ALLEGATO A
alla DP n._____ del _____

svolgere presso la Provincia di Benevento in relazione al nuovo incarico.

2. La presenza sarà assicurata in giorni differenti in ciascun ente. Tali giorni saranno prestabiliti dal Presidente della Provincia sentito il Sindaco di Faicchio.

3. Su segnalazione del dipendente, la presenza nei giorni prestabiliti come al comma precedente potrà essere modificata garantendo in ogni caso il numero delle ore di lavoro da espletare presso il Comune di Faicchio e le attività presso la Provincia di Benevento.

Art. 5 - Gestione del rapporto di lavoro.

1. Il rapporto di lavoro del dipendente è interamente gestito dalla Provincia di Benevento, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Faicchio.

Art. 6 - Rapporti finanziari

1. La Provincia di Benevento provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti alla dipendente ed al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Faicchio al termine del periodo, fatta eccezione per le retribuzioni di posizione e di risultato e delle relative voci accessorie che ciascun Ente corrisponderà autonomamente, con oneri a proprio carico, commisurandole all'orario lavorativo.

2. La spesa relativa al trattamento economico per le 15 ore concesse presso il Comune di Faicchio sarà rimborsata dal Comune alla Provincia di Benevento alla scadenza del periodo di incarico unitamente agli altri oneri economici commisurati e previsti dal contratto di lavoro del comparto funzioni locali.

3. Sono ascritte al singolo Ente le spese a questo specificatamente imputabili per trasferte, partecipazione a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione o altre attività svolte per conto e nell'interesse del singolo Ente Pubblico.

4. Esclusivamente nel caso in cui nella stessa giornata lavorativa il dipendente deve essere presente in entrambi gli enti, per lo spostamento da una sede lavorativa all'altra è previsto il rimborso delle spese di viaggio, secondo il percorso più breve, riconosciuto nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina (rilevato dalla pagina del sito del Ministero della transizione ecologica "Prezzi medi mensili dei carburanti");

Art. 7 - Cause di scioglimento

1. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

ALLEGATO A
alla DP n._____ del _____

- a) per cessazione del rapporto di lavoro col Comune titolare del rapporto di lavoro;
- b) per scadenza naturale della convenzione;
- c) per richiesta espressa del dipendente con un preavviso di almeno 30 giorni;
- d) per risoluzione consensuale da parte degli enti;
- e) per recesso unilaterale da parte degli enti previo preavviso di almeno 30 giorni da parte dell'ente precedente.

Art. 8 - Disposizioni generali e finali

- 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa legislativa, regolamentare e contrattuale.
- 2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Per il Comune di Faicchio – Il Segretario Comunale dr. _____

Per la Provincia di Benevento – dirigente Settore 1 – Servizi di Staff e Supporto – Dr.ssa Maria Antonietta Iacobellis

Per presa visione ed accettazione

Il Funzionario tecnico - arch. Maria Teresa Trosino